



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241

POMPEI ... crea :

"Recupero di colture erbacee dell'agro pompeiano"

tra

il **Parco Archeologico di Pompei**, C.F. 90083400631, con sede in Pompei (NA) alla Via Plinio n. 26, in persona del Direttore Generale Dott. Gabriel Zuchtriegel (di seguito denominato **PAP** o Parco)

e

il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, con sede legale in via della Navicella 2/4 – 00184 Roma P.IVA 08183101008 - C.F. 97231970589, rappresentato dal Direttore Generale, Dott.ssa Maria Chiara Zaganelli, delegata alla sottoscrizione degli Accordi di collaborazione (ex art. 15 L. 241/90) tra il CREA e altre amministrazioni pubbliche con Delibera del Consiglio di amministrazione n. 4 del 2 maggio 2024

Visto

- il D. Lgs. n. 42/2004 *"Codice dei beni culturali e del paesaggio"* e, specificamente:
 - a) l'art 118 secondo cui il MiC, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale;
 - b) l'art. 119 secondo cui il MiC può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione;
- l'art. 15 della L. n. 241/1990, che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 7 del D. Lgs. n. 36/2023;
- il Decreto Ministeriale 23.12.2014, recante *"Organizzazione e funzionamento dei musei statali"*;
- il Decreto Ministeriale del 23.1.2016 in materia di *"Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art.1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n.208"*;
- Il Decreto Ministeriale 12.1.2017 recante *"Adeguamento delle soprintendenze speciali agli"*

standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura”;

- il D.P.C.M. del 15.3.2024 n. 54, recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance"*;
- lo Statuto del Parco Archeologico di Pompei;
- lo statuto del CREA.

Premesso che

- il Parco Archeologico di Pompei è un Istituto del MiC dotato di autonomia speciale;
- il PAP, ai sensi dell'art. 2 del suo Statuto, *“si prefigge la conservazione del patrimonio ad esso affidato e di aumentarne i valori, la consistenza, la conoscenza, la promozione, la diffusione e la fruizione. In attuazione dei principi di cui agli artt. 2, 3, 9, 33 e 42 della Costituzione, l'attività del Parco è pertanto finalizzata alla fruizione pubblica dell'area archeologica di Pompei e del patrimonio culturale, materiale ed immateriale, ad esso affidato, mediante la sua tutela, conservazione, valorizzazione, ed alla promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Essa è ispirata ai principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza, pubblicità e responsabilità di rendiconto ... Il Parco provvede ad assicurare e aumentare conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio dell'area archeologica di Pompei, promuove progetti e programmi di studio e ricerca nel settore dell'archeologia e negli altri ambiti scientifici implicati dalla sua attività con risorse interne ed esterne e, in collaborazione con soggetti nazionali e internazionali, cura inoltre la diffusione delle conoscenze acquisite presso la comunità scientifica, il territorio locale, regionale, nazionale e internazionale, ed i fruitori”;*
- il Parco, ai sensi dell'art. 3 del suo Statuto, *“svolge ogni attività utile al conseguimento delle proprie finalità, tra le quali: e) svolgere attività di ricerca, trasferimento e divulgazione di conoscenze, di archiviazione, di documentazione, di catalogazione, di attività editoriale, di rilievo nazionale ed internazionale, soprattutto in relazione alla conoscenza, alla tutela, alla conservazione, alla valorizzazione e alla divulgazione e alla preservazione del patrimonio ad esso affidato, quale patrimonio dell'umanità; d) approfondire, sviluppare, favorire e diffondere ogni interconnessione fra il patrimonio culturale ad esso affidato e il territorio, con particolare riguardo alle aree della Città di Pompei, della Città metropolitana di Napoli, della Regione Campania, e in ambito internazionale. La missione del Parco viene assicurata, nel rispetto delle previsioni di legge, mediante le seguenti attività ... b) promuovere iniziative miranti a rendere il Parco un luogo attivo, capace di assicurare la valorizzazione e la fruizione del patrimonio, nonché la crescita culturale, lo sviluppo civile, sociale ed economico ... e) collaborare con gli Enti, le Istituzioni Culturali e le Organizzazioni Sociali del territorio, con particolare riguardo alle aree*

della Città di Pompei, della Città metropolitana di Napoli, della Regione Campania e al bacino del Mediterraneo ... g) svolgere attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso il Parco e di tutti i beni relativi al patrimonio ricadente o non ricadente nella competenza del Parco ma comunque connessi ... h) svolgere ricerche in autonomia o in collaborazione con Università, Enti ed Istituti di ricerca, italiani e stranieri, rendendone pubblici i risultati, in ogni forma ritenuta necessaria ... i) collaborare ad attività formative, ivi comprese quelle coordinate e autorizzate dagli altri uffici del Ministero, anche ospitando tirocini curriculari, formativi e professionali e iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle proprie attività ... Per il conseguimento dei propri scopi, il Parco può compiere, anche servendosi di prestazioni di terzi, ogni utile attività accessoria, strumentale, connessa o esecutiva, anche di rilievo commerciale, e pertanto può: curare l'organizzazione di convegni, seminari, tirocini e stage, partecipare ad attività di formazione di ogni grado e durata ... stabilire contatti con organismi pubblici e privati, con istituti di credito, con università e con privati per convenire forme di sostegno alle proprie attività, anche mediante partenariato ... organizzare e promuovere attività per la formazione e l'aggiornamento di professionalità collegate all'archeologia, alla tutela, alla valorizzazione e alla gestione di istituti e luoghi di cultura, all'economia della cultura, al diritto dei beni culturali, alla critica e alla storia dell'arte”;

- il CREA è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all'agroalimentare, con personalità giuridica di diritto pubblico vigilato dal MASAF, istituito con D. Lgs. n. 454/1999 e riordinato dall'art. 1 comma 381 della L. 23 n. 190/2014, avente competenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;

- il CREA sviluppa e favorisce l'adozione dell'innovazione tecnologica nei settori produttivi, anche in collaborazione con le Regioni, le Province autonome, le università, enti di ricerca e associazioni dei produttori e dei consumatori; svolge e sostiene azioni di ricerca sulla qualità tecnologica e tracciabilità delle produzioni e la tutela del consumatore; fornisce supporto e assistenza tecnico-scientifica e consulenza ad organismi di rilevanza nazionale ed internazionale, alle istituzioni della Unione europea, ai Ministeri, alle Regioni, alle Province autonome e agli enti territoriali, pubbliche in campo agricolo e agroalimentare; assolve ai compiti istituzionali assegnati dalla normativa vigente, nazionale o comunitaria, o da atti emanati dal Ministero vigilante; svolge attività di certificazione, prova e accreditamento anche finalizzate alla certificazione, etichettatura nutrizionale e valorizzazione delle specificità dei prodotti nazionali; svolge attività di certificazione delle sementi e registrazione e tutela delle varietà vegetali in conformità alle norme nazionali e internazionali che regolano il settore;

favorisce, sviluppa e svolge attività di divulgazione scientifica e di integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca al fine di assicurare tempestività nel trasferimento dei risultati; promuove il dibattito su tematiche scientifiche di interesse nazionale e internazionale; svolge ricerche sulla qualità nutrizionale degli alimenti e sul ruolo della nutrizione per la salute dell'uomo; svolge e promuove l'educazione nutrizionale e alimentare; svolge attività di ricerca socio-economica in campo agricolo, agroindustriale, forestale, della pesca e del mondo rurale in ambito nazionale, comunitario e internazionale; promuove e sviluppa accordi di collaborazione con le istituzioni, l'università, gli enti di ricerca e con le rappresentanze della scienza, della tecnologia, delle parti sociali e dell'associazionismo;

- il CREA, per lo svolgimento delle proprie attività e per il conseguimento delle finalità istituzionali, può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere internazionali, nei limiti dell'ordinamento vigente;
- il CREA persegue le proprie finalità attraverso le attività svolte nei Centri di ricerca in cui è articolato e che in particolare il Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali con sede amministrativa in Foggia, S.S. 673, m. 25200 c.a.p. 71122 (CREA-CI), e sedi e laboratori dislocate sul territorio nazionale, tra cui il laboratorio di Caserta (via Torrino, 3 - 81100, CE) svolge le seguenti attività: genetica, miglioramento genetico, selezione varietale e agrotecnica di specie erbacee, con particolare attenzione alla sostenibilità della coltivazione e alla qualità delle produzioni in un'ottica di filiera; cura e mantenimento di collezioni vegetali erbacee adatte alla coltivazione in ambiente mediterraneo per la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità;
- Il Parco archeologico di Pompei si estende per oltre 130 ettari e comprende il sito archeologico di Pompei, con le aree verdi oltre le mura per un'estensione complessiva unitaria e omogenea di oltre 105 ettari con la città antica, le ville rustiche e le necropoli, i siti delle ville di *Stabiae*, la Reggia di Quisisana con alcuni esemplari arborei di particolare rilevanza botanica e monumentale, i 13 ettari del parco del Real Polverificio Borbonico, poi Istituto Sperimentale per i Tabacchi di Scafati, il parco protostorico di Longola, a Poggiomarino, le aree verdi a corredo dei siti di Oplontis a Torre Annunziata e Boscoreale.

Per restare alla sola area di Pompei il nucleo è rappresentato dal sito archeologico della città antica che, entro la mandorla del circuito murario antico, occupa circa 60 ettari di estensione con case, edifici, templi, giardini, orti, vivai, vigneti, ma con questo e intorno ad esso si sviluppa un territorio naturalistico, paesaggistico e culturale, vero patrimonio di biodiversità da tutelare e valorizzare. Si tratta di un contesto ambientale e culturale unico dove l'eruzione del Vesuvio del 79 d.C., cancellando città e territori, ha determinato uno iato e una data precisa dalla quale, già pochi anni dopo, il terreno ha

incominciato a rivegetare e a formare quel paesaggio agrario i cui sviluppi sono anche testimoniati dalle vedute dei viaggiatori del *Gran Tour* settecentesco, all'alba della riscoperta della città sepolta, avviata nel 1748.

L'*unicum* di questo territorio è rappresentato da questo insieme di territori agricoli nati dalle attività antiche, medievali e moderne sviluppate sulla coltre eruttiva che coprì il terreno di 6-9 metri di ceneri, pomici e lapilli, e di territori riemersi con le attività dello scavo archeologico. Lo scavo archeologico ha permesso di riportare alla luce gli edifici della città antica ma anche le sue aree verdi, gli orti, i vivai, i giardini, gli spazi pubblici e coltivati. La biodiversità del territorio delimitato dai confini amministrativi del Parco archeologico di Pompei rappresenta, pertanto, caratteristiche di unicità anche nei confronti del territorio circostante, oltre che costituire un vero e proprio baluardo ambientale verso l'urbanizzazione selvaggia di una delle aree più densamente popolate ed edificate d'Europa;

- sono presenti nel territorio del Parco specie vegetali e animali non più presenti all'esterno, veri relitti di quel paesaggio agrario scomparso per effetto dell'urbanizzazione novecentesca, specie esotiche rare all'esterno e che qui si sono acclimatate, a partire dall'inizio del Novecento come il falso pepe;

- il Vivaio della Flora pompeiana alla Casa di Pansa, nella Regio VI di Pompei, inaugurato nel 2021, è un centro di ricerca sulla coltivazione antica e la selezione delle specie antiche che salvaguardia le specie rare o endemiche del germoplasma vegetale di varietà antiche con conseguenti caratteristiche di una maggiore biosostenibilità. Il Vivaio si configura inoltre come un centro didattico che sottolinea il rapporto uomo-natura nel mondo antico, il giardino utilitaristico, attraverso le lezioni di Plinio il Vecchio, Columella e di altri autori antichi che insegnano cosa e come coltivare. L'iniziativa è finalizzata alla valorizzazione e fruizione dei Beni Culturali, curandone tutti gli aspetti, dall'ideazione, alla promozione, all'esecuzione, non trascurando le problematiche relative alla presenza vegetale nelle aree archeologiche in relazione al biodeterioramento operato sui manufatti. Un'accurata attenzione alle scelte delle specie coltivate e riprodotte e che non solo tiene conto della vegetazione autoctona della flora vesuviana ma completamente e scientificamente inerente al patrimonio vegetale utilizzato 2000 anni fa. I sistemi di allevamento antichi hanno portato con loro lo studio dei reperti archeologici che in antico erano utilizzati per la coltivazione, *in primis* le *ollae pertusae* o *ollae perforatae*. Di alcune di queste, di diverso formato, è stato fatto il rilievo con *laser scanner* e la riproduzione in ceramica artigianale con tecniche, impasti e cotture il più possibile vicini a quelli antichi (gli esemplari sono stati marchiati per evitare qualsiasi confusione con i reperti archeologici) per riattivare il "reperto archeologico" nella sua funzione originaria e scoprire che si tratta di uno straordinario metodo di coltivazione, peraltro del tutto ecocompatibile;

- per tutti questi motivi e per altri legati all'unicità del complesso ambientale il Parco Archeologico di Pompei vuole avviare la costituzione di una banca del germoplasma e della biodiversità (specie vegetali e animali) con la finalità di censire le specie viventi presenti nel territorio di appartenenza (Pompei antica e il suo *ager* antico e moderno), di sviluppare collezioni in campo e applicare studi, ricerche e sperimentazioni per l'individuazione e la selezione di specie vegetali con caratteristiche sempre più prossime a quelle antiche;
- per costituire la banca del germoplasma e della biodiversità del Parco Archeologico di Pompei occorrerà mettere in campo, dapprima le azioni conoscitive attraverso il censimento delle specie, per poi agire sulla sperimentazione in campo, sulla tutela, coltivazione, allevamento o sviluppo delle specie più rare o oggetto di ricerca e selezione dei caratteri, anche con la costituzione di vivai, aree protette, centri di ricovero, luoghi di conservazione e sperimentazione (a tal fine è in corso di ristrutturazione l'ex Essiccatoio dei Tabacchi al Real Polverificio Borbonico quale sede del *Pompeii Innovation Hub* per la ricerca sulla biodiversità);
- il CREA, in considerazione della sua struttura scientifica e della sua *mission* specifica, appare come il partner strategico ideale per la realizzazione di tale progetto;
- ai sensi dell'art. 2, co. 4 del D. Lgs. n. 42/2004 *"i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività"*;
- ai sensi dell'art. 6, co. 1 del D. Lgs. n. 42/2004 *"La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale"*;
- la fruizione del patrimonio culturale pubblico da parte della collettività è al contempo l'obiettivo e l'oggetto di una funzione pubblica e di una serie correlata di servizi cui sono chiamate - per Costituzione e per legge - le amministrazioni pubbliche e gli stessi centri da esse costituiti ex art. 29, co. 11 del D. Lgs. n. 42/2004, secondo le proprie competenze;
- è interesse comune delle Parti coinvolte nella presente convenzione definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano informativo, divulgativo e di valorizzazione delle reciproche iniziative, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale e statutaria;
- in base all'art. 7, co. 4 del D. Lgs. n. 36/2023 *"La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni*

appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”.

Tanto premesso, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE

Costituiscono parte integrante del presente accordo le premesse e gli allegati in essa richiamati.

ART. 2 - OGGETTO

“Pompei...crea” è un accordo di collaborazione scientifica tra il PAP ed il CREA, per mettere in campo azioni volte alla costituzione di una banca del germoplasma e della biodiversità di specie vegetali del Parco archeologico di Pompei con la finalità di censire le specie viventi presenti nel territorio di afferenza (Pompei antica e il suo *ager* antico e moderno), di sviluppare collezioni in campo e applicare studi, ricerche e sperimentazioni per l'individuazione e la selezione di specie vegetali con caratteristiche sempre più prossime a quelle antiche. Le specifiche attività connesse al conseguimento degli obiettivi dell'accordo sono dettagliate nel protocollo tecnico di attività allegato alla presente (Allegato 1)

Art. 3 - Durata

La validità del presente accordo è di 2 anni a partire dalla data di sottoscrizione, al termine del quale potrà essere espressamente rinnovato per iscritto.

Le parti possono recedere dal presente accordo con preavviso di 60 giorni, da comunicarsi per iscritto via PEC. Gli indirizzi PEC a cui inviare le comunicazioni sono i seguenti: per il PAP, pa-pompei@pec.cultura.gov.it, per il CREA, ci@pec.crea.gov.it.

In tal caso, sono fatti salvi gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.

Art. 4 - Referenti scientifici

Relativamente alle attività oggetto della presente convenzione, si indicano quali referenti scientifici e per gli aspetti operativi:

- per il CREA il Dott. Francesco Raimo, Ricercatore del Centro di Ricerca per la Cerealicoltura e le Colture Industriali, in servizio presso il laboratorio di Caserta ;
- per il Parco Archeologico di Pompei il Responsabile pro-tempore dell'Area Cura Aree Verdi, Funzionario Arch. Claudia Buonanno.

ART. 5 - IMPEGNI DELLE PARTI

Nell'ambito di tale accordo le parti si impegnano a collaborare alla realizzazione del progetto ciascuno per la propria parte e con il supporto organizzativo ed operativo dei propri uffici e del proprio personale.

ART. 6 - MODALITÀ OPERATIVE E RELAZIONI

Per lo svolgimento delle attività previste dall'accordo descritte nell'allegato 1, i sopralluoghi presso la struttura dell'altra parte verranno regolati e concordati previa comunicazione nella quale saranno indicati i nominativi del personale e le operazioni da svolgere.

Art. 7 - Oneri

In relazione alla esecuzione delle attività di cui al presente accordo, è riconosciuto al CREA, a titolo di rimborso spese e senza che la stessa costituisca alcuna forma di corrispettivo, un contributo pari ad € 49.000,00 (quarantanovemila euro), come da Impegno n. 305/2024 sul capitolo di bilancio del Parco 1.2.1.005.

Le parti concordano che tale importo viene riconosciuto al CREA esclusivamente quale ristoro delle spese effettivamente sostenute, e quindi da rendicontare, tali da escludere il pagamento di corrispettivi comprensivi di qualsivoglia margine di guadagno.

Il pagamento avverrà dietro presentazione di formale rendicontazione analitica delle spese sostenute, mediante esibizione di regolari documenti fiscali e specifici documenti contabili (a titolo meramente esemplificativo: contratti, fatture, scontrini, mandati di pagamento, bonifici etc.), i cui estremi saranno riportati in un prospetto riepilogativo con allegata relazione delle attività svolte.

Il rimborso avverrà con versamento giroconto sul conto di tesoreria unica presso la Banca d'Italia intestato al CREA –Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, conto n. 0079347 – codice IBAN:

IT 98 F 01000 03245 3483 0007 9347, con causale "rimborso spese accordo collaborazione Parco Archeologico di Pompei-CREA CI per "POMPEI - crea".

Il presente accordo è soggetto a imposta di bollo per € 64,00, e verrà assolto dal CREA in maniera virtuale ai sensi dell'autorizzazione n. 34200 del 03/05/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione del Lazio – Ufficio Gestioni Tributi.

Sono ammissibili i costi relativi a risorse umane, coinvolte a vario titolo nelle attività riferibili esclusivamente al presente accordo attraverso contratti di lavoro autonomo e di collaborazioni o prestazioni occasionali con il CREA. Non sono considerati ammissibili e/o rimborsabili i costi relativi a risorse umane strutturate all'interno del CREA, ad eccezione del rimborso delle eventuali indennità di trasferta (queste ultime da contenere comunque entro i limiti di quanto previsto dal Regolamento interno del MiC). I costi relativi alle risorse umane dovranno essere anch'essi riportati in un prospetto analitico riepilogativo.

Fermo restando che nello spirito dell'accordo di collaborazione scientifica tra enti e nell'ottica della condivisione di risorse, ciascuna parte metterà gratuitamente a disposizione le risorse nella propria disponibilità e che l'attività non prevede alcun riconoscimento di utile economico in capo alle parti, rientrano nella voce relativa ai rimborsi anche le spese relative ai materiali e alle attrezzature non in possesso delle parti, ma noleggate e/o acquistate per la realizzazione del progetto, nella misura e per il periodo delle attività oggetto del presente accordo.

Art. 8 - Diritti di proprietà intellettuale

Le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente dati e risultati ottenuti nell'ambito della presente convenzione.

Le Parti stabiliscono, quale principio generale, che, salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà intellettuale, nel caso in cui le parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite diritto d'autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota.

Nel caso i soggetti coinvolti dovessero concordare che parte del know-how generato dalle attività in convenzione abbia una valenza tale da giustificare una protezione intellettuale, saranno stipulati accordi specifici che regoleranno i diritti e i doveri delle parti secondo i propri regolamenti e norme in vigore, sempre e comunque favorendo prioritariamente l'interesse pubblico. I diritti e doveri così definiti sopravvivranno oltre la data di scadenza del presente accordo.

Art. 9 - Riservatezza e tutela del background

Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri dipendenti/collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.

Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità, espressa da ciascuna delle due parti, potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione scritta all'altra Parte.

Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna Parte durante l'esecuzione del presente Accordo sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute.

Art. 10 - Comunicazione

Gli aspetti relativi al piano di comunicazione e promozione (l'attività di ufficio stampa, la progettazione di materiali promozionali e comunicativi, la definizione di eventi di inaugurazione e conclusione, ospitalità, conferenze stampa, mailing e inviti), nonché le iniziative scientifiche derivanti dalla ricerca condotta nell'ambito del presente accordo, quali pubblicazioni e *workshops*, dovranno essere concordate per iscritto tra le parti.

ART. 11 - GARANZIE PER IL PERSONALE

Ciascuna delle parti si impegna a rispondere dei danni subiti o causati dal proprio personale e ai/dai propri beni in esecuzione del presente accordo e ad individuare idonea copertura assicurativa ai sensi delle disposizioni normative vigenti. A tal fine si precisa che il CREA dispone di polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi, RCTO con la compagnia GENERALI, n° 440608275, per danni a persona e per danni a cose e/o animali. Ciascuna delle parti, inoltre, si impegna all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in materia di lavoro.

Ciascuna delle parti, inoltre, dichiara e garantisce che svolgerà la propria attività in conformità con tutte le normative vigenti, nessuna esclusa e/o eccettuata, e si impegna sin d'ora a tenere indenne e manlevata l'altra Parte per ogni danno o pregiudizio quest'ultima abbia a subire in connessione e/o in dipendenza con eventuali violazioni, poste in essere dall'altra e/o dai suoi dipendenti e/o collaboratori, di qualsivoglia legge e/o normativa vigente.

Le Parti restano, ciascuna per proprio conto, singolarmente ed esclusivamente responsabili per l'attuazione, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 si stabilisce che le Parti si assumono tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro esclusivamente nei confronti del rispettivo personale e/o soggetti ospitati e/o propri collaboratori coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività di cui alla presente.

Le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 sono assunte dai soggetti indicati dalle specifiche norme di legge e regolamenti in materia nonché dalla propria organizzazione interna.

I dispositivi utilizzati per il progetto dovranno essere a norma di legge e dotati di tutte le coperture assicurative necessarie, anche per eventuali danni a cose o persone.

ART. 12 - NORMA GENERALE SULLA RESPONSABILITÀ

Tutte le richieste ed i diritti relativi all'esecuzione del presente accordo, a difetti ed al risarcimento danni sono soggetti alle disposizioni legislative vigenti in materia.

ART. 13 - NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo si applicano le norme ed i regolamenti di legge vigenti.

Nessuna delle parti ha il diritto di cedere a terzi questo accordo o qualsiasi diritto o obbligo di cui al presente accordo senza il consenso scritto dell'altra parte.

ART. 14 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Il presente accordo è regolato dalla legislazione italiana. Le parti si impegnano a definire bonariamente qualsiasi controversia derivante dal presente accordo. Ogni controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente accordo, per la quale non sia stata possibile una soluzione bonaria, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a) punto 2 del D. Lgs. n. 104/2010. In caso di controversie il foro di competenza sarà quello di Napoli.

ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente ai fini del presente atto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del presente atto, mediante le operazioni descritte dall'art. 4.2 del GDPR

(Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del presente atto. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti.

Delegati/autorizzati al trattamento sono i responsabili di vertice di ciascuna parte.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.

I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo e trattati - nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità-dalle parti e da persone all'uopo nominate responsabili, referenti e incaricate.

Art. 16 - Modifiche

Tutte le modifiche e le integrazioni al presente accordo devono essere effettuate in forma scritta e sottoscritta dalle parti.

Art. 17 - Disposizioni generali e finali - Registrazione

Il presente accordo viene redatto per scrittura privata non autenticata in unico esemplare, sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990.

Il presente accordo sarà registrato in solo caso d'uso. Tutte le spese relative all'eventuale registrazione e gli adempimenti a tal fine richiesti rimarranno ad esclusivo onere della Parte richiedente.

Art. 18 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia alle leggi e ai regolamenti in vigore.

Per il Parco Archeologico di Pompei
Il Direttore Generale
Dott. Gabriel Zuchtriegel

Per il Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l'analisi dell'economia agraria
Il Direttore Generale
Dott.ssa Maria Chiara Zaganelli